

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 – lett. h), del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si indicano di seguito gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

Strumenti di tutela amministrativa esperibili nel corso del procedimento

previsti dal Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e seguenti.

I soggetti di cui all'articolo 7 della L. 241/1990 (ossia i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire nonché i soggetti, diversi dai suoi diretti destinatari, che possano subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale) e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 (ossia qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale) hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le modalità di presentazione e il Settore/Servizio competente a ricevere le predette istanze sono indicate nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/1990, che deve essere inviata ai soggetti di cui all'art. 7 della L. 241/1990 (sopra indicati), che può tuttavia essere omessa qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento o in altri casi previsti dalla legge o comunque rinvenibili negli orientamenti della giurisprudenza dominante.

Strumenti di tutela amministrativa esperibili nei confronti del provvedimento finale

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sulla "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", e così:

- ricorso gerarchico: artt. 1 e segg. D.P.R. 1199/1971;
- ricorso in opposizione: art. 7 D.P.R. 1199/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: artt. 8 e segg. D.P.R. 1199/1971.

Il ricorso gerarchico è ammesso contro gli atti amministrativi non definitivi e può essere proposto, anche senza il patrocinio di un avvocato, dai soggetti interessati all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione o dalla piena conoscenza da parte dell'interessato.

Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo.

Ci sono due tipi di ricorsi gerarchici: quello proprio, che presuppone un rapporto subordinazione, e il ricorso improprio, che è un rimedio di carattere eccezionale, esperibile quando non esiste realmente un rapporto gerarchico tra organo che ha emanato l'atto e l'organo che deciderà sul ricorso.

Il ricorso in opposizione è ammesso nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sia per vizi di legittimità sia per vizi di merito, con le modalità ed i termini dalla stessa indicati, ed è presentato allo stesso organo che ha adottato l'atto impugnato non ancora definitivo.

Sia il ricorso gerarchico che quello in opposizione sono facoltativi, con la conseguenza che l'interessato può anche non percorrere la via amministrativa e proporre direttamente il ricorso giurisdizionale.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è invece alternativo al ricorso giurisdizionale. È ammesso per soli vizi di legittimità contro atti amministrativi definitivi; può essere proposto anche decorso il termine per esperire il ricorso giurisdizionale. Questo ricorso va infatti proposto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare.

Non è però ammesso nei confronti degli atti relativi alle procedure per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o per le concessioni di lavori e servizi, degli atti in materia di accesso ai documenti amministrativi, degli atti in materia elettorale.

Strumenti di tutela amministrativa esperibili nei confronti del provvedimento finale

L'autotutela

In caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di differente valutazione dell'interesse pubblico originario, di mutamenti delle condizioni di fatto o di diritto connesse al provvedimento conclusivo del procedimento, nonché in tutte le ipotesi di cui al vigente Capo IV bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'interesse ad una corretta attuazione delle funzioni pubbliche e tenuto adeguato conto della sfera giuridica dei privati, restano esperibili gli ordinari rimedi di autotutela da parte dell'Amministrazione (sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione, revoca o annullamento del provvedimento, ecc.).

L'interessato può farsi parte attiva per sollecitare l'esercizio del potere di autotutela, rivolgendo motivata istanza al Dirigente del Settore che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento.

Strumenti di tutela giurisdizionale esperibili nei confronti del provvedimento finale

È ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ([Giustizia Amministrativa - TAR Piemonte](#)) per vizi di legittimità e di merito ai sensi del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), da proporre in generale entro sessanta giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua piena conoscenza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 104/2010.

Vale il termine più breve di trenta giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua piena conoscenza per l'impugnazione degli atti definitivi in materia di appalti pubblici e concessioni, compresi quelli relativi agli incarichi e concorsi di progettazione (art. 120 D.Lgs. 104/2010).

Lo stesso termine vale anche per la proposizione del ricorso contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza (art. 116 D.Lgs. 104/2010).

In particolare, strumenti di tutela giurisdizionale e amministrativa in materia di accesso

È ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ([Giustizia Amministrativa - TAR Piemonte](#)) avverso le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza (art. 116 D.Lgs. 104/2010). Inoltre, l'interessato può presentare ricorso anche al difensore civico (art. 25 L. 241/1990 – accesso documentale; art. 5 D.Lgs. 33/2013 – accesso civico), con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a.

Considerato che il Comune di Vigliano Biellese non è dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore civico regionale

<https://www.cr.piemonte.it/cms/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico>

In particolare, strumenti di tutela giurisdizionale da proporre al Giudice ordinario (Giudice di Pace, Tribunale o Corte di Appello)

In talune materie la legge prevede che gli interessati debbano rivolgersi al Giudice ordinario per far valere le proprie ragioni contro atti della pubblica amministrazione.

Ad esempio:

- ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le opposizioni avverso i provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative (eccetto per le sanzioni amministrative di cui al T.U. per l'edilizia - D.P.R. 380/2001- che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 2)

-lett. f), D.Lgs. 104/2010) si propongono entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto sanzionatorio con ricorso innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale di Biella, in base alla materia;

- ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si propongono al Tribunale di Biella – Sez. lavoro le controversie in materia di pubblico impiego (eccetto quelle relative alle procedure di reclutamento o assunzione che sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo – T.A.R.);

- ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, si propongono innanzi alla Corte d'Appello di Torino le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Strumenti di tutela giurisdizionale contro l'inerzia della pubblica amministrazione

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

(<https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte>) avverso il silenzio, anche senza previa diffida, con atto notificato

all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Il ricorso può essere proposto fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 31, comma 2, D.Lgs. 104/2010).

Strumenti di tutela amministrativa contro l'inerzia della pubblica amministrazione

Intervento sostitutivo - Ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 (per effetto di sospensione del termine nel corso del procedimento), il privato può rivolgersi al soggetto individuato dall'organo di governo dell'Ente a cui è stato attribuito il sostitutivo in caso di inerzia affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Sulla disciplina dell'istituto è intervenuto il D.L. 77/21 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), esplicitando che il potere sostitutivo può essere attivato anche d'ufficio, oltre che su richiesta dell'interessato (art. 2, comma 9 ter, Legge n. 241/1990).

Il soggetto che esercita l'intervento sostitutivo per i procedimenti del Comune di Vigliano Biellese è il Segretario Generale, individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30.07.2012.

Di seguito la modulistica da utilizzare per richiedere un intervento sostitutivo per inerzia del Responsabile del Procedimento.